

gnam. Iterum aggressi, violenter ceperunt eum, & crudelissime ceciderunt eum. Sed pars Ecclesiæ, quamvis minima, volens adjuvare eum, mercedem tamen petendo, fere omnes percussi & vulnerati vix evaserunt. La Legge enunciata nel racconto suddetto farà forse la 371. del Re Rotari, dove è ordinato, *Ut nullus Campio præsumat, quando ad Pugnam contra alium vadit, herbas, quæ ad maleficia pertinent, super se habere, nec alios similes res, nisi arma sua, quæ conveniunt.* Quel gittare un Guanto addosso al nimico, altro forse non fu che un indizio di cominciare l'abbattimento, parendo non inverisimile, che fin allora fosse introdotto il costume di sfidare con gittare all'avversario il guanto della battaglia.

DEL resto mi dilungherei troppo, se prendessi ad esporre tutte le particolarità di questa barbarica usanza, e massimamente se narrar volessi, a quali eccessi la stessa arrivasse fino al Secolo XVI. sul cui fine cominciò essa a declinare. Nel susseguente Secolo dipoi s'andò talmente estenuando per li divieti e rigori non meno dell'Ecclesiastica, che della Secolare Autorità, che oggidì ben raro è quel caso, in cui qualche infuriato e fanatico con vero concerto di Duello venga in campo contra del suo avversario. Qui solamente rammentar io voglio il per altro famosissimo Duello, che nell'Anno 1283. fu concordato fra Carlo I. Re di Napoli, e Pietro Re di Aragona a cagion della Sicilia, che l'ultimo avea occupato all'altrò. Qual esito avesse quel fatto non occorre riferirlo, potendolo ciascuno raccogliere da varj Autori nella mia Raccolta *Rer. Ital.* Ho io qui nondimeno creduto di far cosa grata a i Lettori con pubblicare tanto il Manifesto del Re Carlo, che quello del Re Pietro scritti dopo il fatto da ambe le parti, e già mandati alla Repubblica di Modena, nel cui Archivio tuttavìa esistono MSti. Finalmente non vo' lasciar di dire, che chiunque restava perditoro in sì fatti Combattimenti, o dal Vincitore, o dal Giudice era forzato a confessare ciò, che dianzi avea negato, o a chiamar falso ciò, che prima avea asserito per vero. Noi lo chiamiamo ora *disdirsi*; e nelle Formole da me aggiunte alle Leggi Longobardiche si truova talvolta in questo significato *se exdicere*. Lo stesso si esprimeva colla frase Barbaro-Latina *se Recredere*, onde *Recredito*, o *Ricredito*, parole oggidì poco usate. Per grave obbrobrio era una volta tenuto questo *se Recredere*; e Giovanni Villani riferendo i Patti stabiliti fra i suddetti Re Carlo I. e Pietro di Aragona nel Libro VII. Cap. 85. scrive: *Che quale di detti Re vincesse la detta battaglia, avesse di cheto la detta Isola di Sicilia con volontà della Chiesa: e quelli, che fosse vinto, s'intendesse per Ricredito e Traditore per tutti i Cristiani; e mai non si appellasse Re.* Dell'ufizio di coloro, che custodivano il Campo di battaglia tratterò nella Dissertazione LXIII.